

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO:** DITTA GIGLIO S.R.L. DI TORRE DI MOSTO (VE) – P.I. - 01520440098 - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.L.VO 152/06 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE, MEDIANTE LE OPERAZIONI R13 – R12 DI CUI ALL'ALLEGATO "C" AL D.LGS N.152/06 E SS.MM.II., DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI INDIVIDUATI CON CODICI CER 160122, 160216, 160801, 170411, 191202, SITO IN VIA ROMA N. 6 - FOGLIO DI MAPPA N. 1 - PARTICELLA N. 280, SUB 52, DEL COMUNE DI SAPONARA (ME).
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 recante "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO il D.P.R. n. 151 dell'01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";

- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18/12/02 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di A.U.A.;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11 luglio 2012;
- VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. L.vo n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia stata pagata;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera n. 3 del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'istanza del 24/07/2015, assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 03/08/2015 al n. 33861, con la quale la Ditta Giglio S.r.l., con sede legale in Torre di Mosto (VE), C.F./P.I. 01520440098, con iscrizione alla Camera di Commercio di Venezia al n. 01520440098, nella persona del Legale Rappresentante, chiede l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante l'operazione R13, di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nel sito ubicato nel territorio del Comune di Saponara (ME), Via Roma n. 6, foglio di mappa n. 1, particella n. 280, sub 52;
- VISTO il progetto relativo all' "Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Saponara (ME) – Art. 208 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.", allegato all'istanza di cui al precedente punto, e la cui documentazione è di seguito elencata:
- Informazioni sul sito;
 - Inquadramento generale – Tavola 1a;
 - Vincoli ambientali – Tavola 1b;
 - Stato di fatto (Pianta, sezioni, prospetti, planimetria prevenzioni incendi) – Tavola 2 (Scala 1:100);
 - Stato di progetto (Planimetria lay-out e flussi rifiuti) – Tavola 3 (Scala 1:100);
 - Stato di progetto (Planimetria scarichi) – Tavola 4 (Scala 1:1000);
 - Informazioni sulla tipologia di rifiuti;
 - Caratteristiche dell'impianto e modalità di gestione;
 - Informazioni aggiuntive;
 - Nomina Responsabile Tecnico;
 - Ulteriori allegati;
 - Valutazione previsionale di impatto acustico;

- Documento valutazione rischi;

- ACCERTATO che il progetto per la "Gestione, mediante le operazioni R13 – R12 di cui all'allegato "C" al D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi individuati con codici CER 160122, 160216, 160801, 170411, 191202, sito in Via Roma n. 6 - Foglio di mappa n. 1 - particella n. 280, sub 52, del Comune di Saponara (ME)" non rientra tra quelli inseriti nell'Allegato II del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, e ss. mm. ed ii.;
- ACCERTATO altresì, che il progetto per la "Gestione, mediante le operazioni R13 – R12 di cui all'allegato "C" al D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi individuati con codici CER 160122, 160216, 160801, 170411, 191202, sito in Via Roma n. 6 - Foglio di mappa n. 1 - particella n. 280, sub 52, del Comune di Saponara (ME)" non rientra nella tipologia di progetti di cui all'Allegato IV del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, e ss. mm. ed ii.;
- VISTO il verbale della conferenza di Servizi, svoltasi il 22 ottobre 2015, convocata con nota prot. n. 38444 del 10/08/2015, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, dal quale risulta che:
- nessuno degli Enti convocati si è presentato;
 - che la ditta Giglio S.r.l. non ha provveduto a fornire in tempo utile a tutti gli Enti coinvolti nella conferenza dei servizi copia del progetto vidimato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
 - la Conferenza è stata aggiornata a data da destinarsi
- VISTE le note di consegna del progetto, vidimato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai seguenti Enti:
- Azienda Sanitaria Provinciale – Messina;
 - Provincia Regionale di Messina;
 - A.R.P.A. Messina;
 - A.T.O. ME 3 S.p.A.;
 - Comune di Saponara;
 - Città Metropolitana di Messina;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, svoltasi il 19 gennaio 2016, convocata con nota prot. n. 38444 del 10/08/2015, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, dal quale risulta che:
- l'operazione svolta sui catalizzatori per l'estrazione del monolita è configurabile come R12 e le tipologie dei rifiuti ottenuti con tale operazione sono codificabili con i codici CER 191202 (metallo esterno) e CER 191212 (monolita interno);
 - il Comune di Saponara con nota prot. n. 411 del 18/01/2016 ha rappresentato di non potere esprimere parere in quanto i locali sono privi del certificato di agibilità,
 - A tal riguardo il tecnico della Giglio S.r.l. precisa che, per l'ottenimento del certificato di cui sopra, l'iter è in corso di conclusione e che sarà cura della Ditta, al momento del rilascio, trasmetterne copia al Servizio 7 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
 - il Dipartimento Prevenzione dell'ASP Messina ha espresso parere favorevole con prescrizioni, giusta nota prot. n. 217 del 19/01/2016;
 - l'ARPA – Struttura Territoriale di Messina, con nota prot. n. 2565 del 18/01/16, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta;
 - la Città Metropolitana di Messina, con nota prot. n. 2453/16 del 26/01/16, ha espresso parere favorevole condizionato al superamento di alcune criticità;
 - il Presidente della Conferenza ha rimandato ad una nuova riunione decisoria a valle dell'acquisizione del certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Saponara;

- VISTA la nota del 14/03/2016, assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 16/03/2016 al n. 11709, ad integrazione delle precedente richiesta del 24/07/2015, con la quale la Ditta Giglio S.r.l., con sede legale in Torre di Mosto (VE), nella persona del Legale Rappresentante, chiede l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., per la gestione dei rifiuti non pericolosi mediante le operazioni R13 ed R12, di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nel sito ubicato nel territorio del Comune di Saponara (ME), Via Roma n. 6, foglio di mappa n. 1, particella n. 280, sub 52;
- VISTA la documentazione allegata alla nota sopra citata e di seguito elencata:
- l'autorizzazione di agibilità n. 3/2016 del 23/02/2016 del del Comune di Saponara, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica concede l'agibilità dell'immobile, adibito a deposito, sito in via Roma n. 6, ex SALS, del Comune di Saponara (ME), identificabile in catasto al foglio di mappa n. 1, particella n. 280, sub 52;
 - il contratto di affitto, in cui il proprietario dell'immobile attesta di essere a conoscenza che lo stesso sarà adibito ad attività di deposito rifiuti;
 - l'atto integrativo al contratto di affitto;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, svoltasi il 31/05/2016, convocata con nota prot. n. 17847 del 22/04/2016, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, dal quale risulta che:
- il Dipartimento Prevenzione dell'ASP Messina, con nota prot. n. 2552 del 27/05/2016, ha ribadito il proprio parere favorevole espresso con nota prot. n. 217 del 19/01/2016 in sede di Conferenza dei servizi del 19 gennaio 2016;
 - l'ARPA – Struttura Territoriale di Messina ha confermato, con nota prot. n. 34041 del 26/05/2016, il proprio parere reso in sede di Conferenza dei servizi del 19 gennaio 2016 con nota prot. n. 2565 del 18/01/16;
 - la Città Metropolitana di Messina, accertato il superamento delle criticità evidenziate in sede che di Conferenza dei servizi del 19 gennaio 2016, conferma il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta con nota prot. n. 2453/16 del 26/01/16, ha espresso;
 - la ditta Giglio S.r.l. ha reso noto che a seguito di colloquio con l'ATO Messina la SRR Me3 non è attualmente operativa e che, pertanto, le sue veci saranno svolte dall'ATO Messina SRR Area Metropolitana;
- VISTA la nota prot. n. 25041 del 06/06/2016 con la quale è stato trasmesso agli Enti interessati il verbale della conferenza dei servizi di cui al precedente punto ed, altresì, sono stati invitati gli Enti non hanno partecipato a nessuna delle Conferenze prima citate ad inviare, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, il proprio parere rappresentando che, trascorso infruttuosamente tale termine, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti procederà secondo quanto previsto all'art.14 ter, comma 7, del D.Lgs. 241/90;
- ACCERTATO che entro il termine indicato al punto precedente non è pervenuto alcun parere reso dai Soggetti assenti alle Conferenze dei Servizi citate;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dalla Ditta Giglio S.r.l., con sede legale in Torre di Mosto (VE), via Triestina, snc - Fraz. Ponte Tezze Z.I. - C.F./P.I. 01520440098, con iscrizione alla Camera di Commercio di Venezia al n. 01520440098, nella persona del Legale Rappresentante, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che lo stesso *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- ACCERTATO che la Ditta Giglio S.r.l., con sede legale in Torre di Mosto (VE), via Triestina, snc - Fraz. Ponte Tezze Z.I., C.F./P.I. 01520440098, con iscrizione alla Camera di Commercio di Venezia al n. 01520440098, risulta esser iscritta nella "White List" della Prefettura di Venezia, ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. n.74/2012, specificatamente nel settore "Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi", con validità sino al 21/06/2017;
- VISTO il Patto di integrità allegato al presente provvedimento;
- DI DARE ATTO che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 16/12/2016;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e dei pareri espressi;
- RITENUTO a norma dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, di considerare acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata, nel caso di che trattasi dell'A.S.P. Messina Dipartimento Prevenzione - S.Pre.S.A.L. e dell' ATO Messina SRR (facente funzioni al posto della SRR Messina 3);
- RITENUTO pertanto, di potere procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'Autorizzazione unica per la gestione, mediante le operazioni R13 - R12 di cui all'allegato "C" al D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, individuati con codici CER 160801, 170411, 160122, 160216, sito in Via Roma n. 6 - Foglio di mappa n. 1 - particella n. 280, sub 52, del Comune di Saponara (ME);
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- a termini della vigente normativa

DECRETA**ART. 1**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è autorizzato il progetto di gestione mediante le operazioni R13 – R12 di cui all'allegato "C" del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi individuati con codici CER 160122, 160216, 160801, 170411, 191202 sito in Via Roma n. 6 - Foglio di mappa n. 1 - particella n. 280, sub 52, del Comune di Saponara (ME).
L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

L'impianto dovrà essere realizzato conformemente ai sottoelencati elaborati di progetto, valutati nel corso delle Conferenze dei Servizi, citate nella premesse e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Informazioni sul sito;
- Inquadramento generale – Tavola 1a;
- Vincoli ambientali – Tavola 1b;
- Stato di fatto (Pianta, sezioni, prospetti, planimetria prevenzioni incendi) – Tavola 2 (Scala 1:100);
- Stato di progetto (Planimetria lay-out e flussi rifiuti) – Tavola 3 (Scala 1:100);
- Stato di progetto (Planimetria scarichi) – Tavola 4 (Scala 1:1.000);
- Informazioni sulla tipologia di rifiuti;
- Caratteristiche dell'impianto e modalità di gestione;
- Informazioni aggiuntive;
- Nomina Responsabile Tecnico;
- Ulteriori allegati;
- Valutazione previsionale di impatto acustico;
- Documento valutazione rischi;

ART. 3

I rifiuti non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto per le operazioni R12 ed R13, di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R12	R13
16 01 22	Rifiuti non specificati altrimenti	R12	R13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R12	R13
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R12	R13
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12	R13
19 12 02	Metalli ferrosi	R12	R13

ART. 4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolta garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

- l'impianto è finalizzato alla messa in riserva (R13) ed allo scambio di rifiuti (R12);
- il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi ammessi in impianto è di 900,00 t/anno, così suddivise:
 - ✓ 400,00 t/anno marmitte catalitiche esauste dismesse dalle auto – CER 160801;
 - ✓ 200,00 t/anno cavi dismessi con conduttore in rame - CER 170411, 160122, 160216;
 - ✓ 200,00 t/anno motorini elettrici rimossi dalle auto o da apparecchiature - CER 160122, 160216;
 - ✓ 100 t/anno schede elettriche ed elettroniche rimosse da apparecchiature elettroniche CER 160216;
- mentre la capacità di recupero in contemporanea è di 24,00 tonnellate secondo la seguente suddivisione, conforme agli elaborati progettuali citati nelle premesse del presente provvedimento:

<i>RIFIUTO / CER</i>	<i>QUANTITÀ [t]</i>
Monolita estratto / CER 160801	4,5
Catalizzatore in ingresso / CER 160801	3,0
Cavi in ingresso / CER 170411, 160122, 160216	9,0
Motorini elettrici in ingresso / CER 160122, 160216	3,0
Schede elettriche ed elettroniche in ingresso / CER 160216	3,0
Ferro estratto / CER 191202	1,5
TOTALE	24,0

- il periodo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di mesi sei. Entro tale termine i rifiuti devono essere avviati al recupero;
- ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
- i rifiuti in ingresso ed i materiali recuperati in uscita dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri;
- i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
- lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate;
- l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;
- il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti;
- per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti delle normative vigenti;
- le attività di recupero R13 ed R12 vengano effettuate nel rispetto delle norme tecniche riportate nell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
- nei riguardi dei valloni e dei corsi d'acqua in genere, dovranno essere rispettate le distanze di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 25/07/1904;

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

ART. 6

Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Saponara (ME), alla Città Metropolitana di Messina ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART. 7

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni.

ART. 8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta

modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 10

Si approva il Patto di Integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 11

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 12

La Città Metropolitana di Messina effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente Decreto, anche avvalendosi dell'A.R.P.A., un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Città Metropolitana di Messina effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART. 13

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 14

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Saponara (ME), alla Città Metropolitana di Messina, Prefettura di Messina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Messina, Servizio 1 V.A.S - V.I.A. - Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., Servizio 2 - Emissioni in Atmosfera - Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A.

Palermo, li

13 FEB 2017

Il Funzionario Direttivo

(Ing. Raffaele Di Salvo)

R. Di Salvo

Il Dirigente

Servizio 7 - Autorizzazioni

(Ing. Maurizio Verace)

M. Verace



IL DIRIGENTE GENERALE
Maurizio Pirillo